

Legge regionale 07 novembre 1994, n.81

Recepimento del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 . Modifiche all'ordinamento della dirigenza e della struttura operativa regionale

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 1
(Finalita')

1. La presente legge attua, per l'amministrazione regionale toscana, i principi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni, recante la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego.

2. Essa si propone di potenziare l'efficienza dell'azione amministrativa regionale, nel quadro dei principi di imparzialita', di trasparenza e di economicita', al fine di garantire la migliore tutela degli interessi pubblici e dei diritti del cittadini.

3. Agli effetti della presente legge con le parole "decreto legislativo" si intende richiamato il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni.

ARTICOLO 2
(La struttura operativa e la separazione tra politica e amministrazione)

1. Per le finalita' di cui al precedente articolo, la struttura operativa regionale si ispira a criteri di programmazione, di flessibilita', di controllo dei risultati, nonche' agli altri criteri di organizzazione di cui al decreto legislativo, con particolare riferimento a:

- a) articolazione degli uffici per funzioni omogenee;
- b) collegamento delle attivita' degli uffici attraverso il dovere di comunicazione interna ed esterna e di interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici, nei limiti della riservatezza e della segretezza di cui all'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- c) trasparenza, attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai cittadini e l'attuazione dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso;
- d) armonizzazione degli orari di servizio in relazione alle esigenze dell'utenza;

- e) responsabilita' e collaborazione di tutto il personale per il risultato dell'attivit  lavorativa;
- f) flessibilita' nell'organizzazione degli uffici e nella gestione delle risorse umane.

2. Si applica il principio della separazione delle competenze e delle responsabilita' degli organi istituzionali della Regione da quelle dei dirigenti regionali.

3. Dei dirigenti regionali sono specificate le attribuzioni, il ruolo e le responsabilita'.

TITOLO II

LA STRUTTURA OPERATIVA

ARTICOLO 3

(I dipartimenti)

1. La struttura operativa della Regione e' articolata secondo i criteri di cui al precedente articolo 2, comma 1, lett. a).

2. Le strutture di massima dimensione sono:

- a) i dipartimenti del Consiglio regionale, istituiti per assicurare l'autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio stesso;
- b) i dipartimenti della Giunta regionale, distinti in dipartimenti di settore, per l'esercizio delle competenze regionali nell'ambito delle rispettive materie, e dipartimenti funzionali per l'esercizio secondo criteri di organicita' di prevalenti funzioni strumentali e di supporto a favore dell'intera amministrazione regionale;
- c) l'avvocatura, costituita presso la Giunta regionale per l'esercizio delle funzioni di patrocinio giudiziale della Regione.

3. I dipartimenti della Giunta regionale e l'avvocatura formano il centro direzionale.

4. Per la prima applicazione della presente legge le strutture di cui al presente articolo sono elencate nell'allegato A della presente legge ed esercitano le competenze ivi specificate. Le successive modificazioni ed integrazioni sono disposte, con deliberazione, nel rispetto dei criteri e dei vincoli previsti dalle altre norme della presente legge, dal Consiglio regionale su proposta formulata, per gli ambiti di rispettiva competenza, dall'ufficio di presidenza e dalla Giunta.

ARTICOLO 4

(Le altre strutture di livello dirigenziale)

1. Le altre strutture a responsabilita' dirigenziale, costituite

all'interno delle strutture di massima dimensione di cui all'articolo precedente, sono le aree, i servizi e le unità operative complesse.

2. Le aree e i servizi sono le strutture di grado più elevato dopo quelle di massima dimensione.

3. Le aree sono costituite per lo svolgimento, in rapporto ad un ampio comparto amministrativo, di prevalenti attività di:

- programmazione, indirizzo e controllo;
- elaborazione tecnica;
- studio, ricerca e consulenza;
- ispezione amministrativa.

4. I servizi sono costituiti per lo svolgimento di prevalenti attività di gestione amministrativa riferite ad un complesso omogeneo di competenze regionali.

5. Le unità operative complesse sono costituite, all'interno delle aree o dei servizi di cui ai precedenti commi, o anche, per particolari esigenze, all'esterno di tali strutture, per lo svolgimento di parti omogenee di un complesso di competenze ripartite per materia, per obiettivo o per tipo di funzioni.

6. Nei dipartimenti possono inoltre essere costituite posizioni individuali per lo svolgimento in modo organico e continuativo di funzioni ispettive, di elaborazione tecnica, studio, ricerca di livello dirigenziale. Tali posizioni individuali sono equiparate alle aree o alle unità operative complesse, a seconda della rilevanza dei compiti ad esse affidati.

7. Posizioni individuali equiparate alle aree o alle unità operative complesse, secondo i criteri di cui al comma precedente, possono essere costituite anche nell'avvocatura, per l'esercizio di corrispondenti attività tecnico-professionali.

ARTICOLO 5

(Ulteriori articolazioni organizzative)

1. All'interno delle strutture a responsabilità dirigenziale possono essere costituite ulteriori articolazioni organizzative, denominate unità operative organiche o semplici.

2. Le unità operative organiche hanno competenze più delimitate rispetto alle strutture di cui all'articolo precedente e sono affidate alla responsabilità di dipendenti di qualifica immediatamente inferiore a quella dirigenziale.

3. Possono essere costituite anche posizioni individuali equiparate alle unità operative organiche, con compiti di corrispondente complessità inerenti lo svolgimento in modo

organico e continuativo di funzioni della tipologia di cui al sesto comma dell'articolo precedente.

4. Le unità operative semplici sono articolazioni organizzative addette ad attività di rilevanza meramente interna alle strutture nelle quali sono costituite.

ARTICOLO 6

(Strutture di livello interdipartimentale)

1. Le aree di cui all'art. 4, terzo comma, possono essere costituite anche a livello interdipartimentale, per la elaborazione di programmi obiettivi previsti dal programma regionale di sviluppo o di progetti specifici di particolare rilevanza individuati dalla Giunta regionale o, per quanto di competenza, dall'ufficio di presidenza del Consiglio.

2. A livello interdipartimentale possono inoltre essere costituiti, per lo svolgimento di particolari studi o elaborazioni, gruppi di lavoro equiparati, con espressa attestazione nell'atto di costituzione, alle aree o alle unità operative complesse, a seconda della rilevanza dello studio o elaborato da produrre.

3. Le strutture di cui ai precedenti commi cessano alla scadenza dei termini predeterminati con l'atto di costituzione e comunque con l'adempimento dei compiti affidati.

ARTICOLO 7

(Gli uffici del comitato di controllo e del genio civile)

1. Della struttura operativa della Regione fanno parte anche l'ufficio del comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali e gli uffici del genio civile.

2. L'ufficio del comitato regionale di controllo e' struttura equiparata, sotto il profilo dell'organizzazione interna, ai dipartimenti di cui all'art. 3, ai sensi degli artt. 18 e 19 della legge regionale 7 luglio 1992, n. 31.

3. Gli uffici del genio civile, costituiti in ogni capoluogo di provincia con le competenze e i rapporti con il centro direzionale stabiliti nell'allegato A della presente legge, sono equiparati ai servizi di cui all'art. 4, quarto comma.

ARTICOLO 8

(Assegnazione del personale alle strutture)

1. Ciascun dipendente regionale e' assegnato dalla Giunta, su proposta dell'ufficio di presidenza per il personale addetto al Consiglio regionale, ad una delle strutture di massima dimensione di cui all'art. 3 o ad uno degli uffici di cui all'art. 7 o ad

uno degli enti od aziende regionali il cui personale e' inquadrato nel ruolo unico regionale.

2. All'interno della struttura di assegnazione, ciascun dipendente, nei limiti della propria qualifica, puo' far parte, nonche' assumere la responsabilita', di una o piu' strutture o articolazioni organizzative di cui agli artt. 4 e 5.

3. Puo' inoltre far parte contemporaneamente, nonche' assumere la responsabilita', delle strutture di livello interdipartimentale di cui all'art. 6.

TITOLO III

SEPARAZIONE TRA POLITICA ED AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 9

(Rapporti tra organi di direzione politica e dirigenza)

1. Le funzioni amministrative e le attivita' di diritto privato che lo statuto, le leggi regionali e le altre disposizioni attribuiscono agli organi di direzione politica sono ripartite, ai sensi del presente e dei successivi articoli, tra gli stessi e i dirigenti regionali.

2. Gli organi di direzione politica della Regione, nell'ambito delle rispettive competenze statutarie e legislative, definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

3. Alla dirigenza regionale spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell'ente, compresa l'adozione degli atti che impegnano la Regione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo, con responsabilita' della gestione e dei relativi risultati.

4. Per l'esercizio delle funzioni di cui al primo comma gli organi di direzione politica:

- a) definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, indicano le prioritae ed emanano le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione;
- b) individuano, con riferimento a ciascuna struttura di massima dimensione di cui all'art. 3, secondo comma, ed agli uffici di cui all'art. 7, una quota parte del bilancio regionale destinata al finanziamento degli atti e dei procedimenti di competenza.

5. La Giunta regionale delibera la costituzione delle strutture di livello dirigenziale e delle equivalenti posizioni

individuali, di cui all'art. 4, sesto e settimo comma, nonché le relative attribuzioni, con atti di natura regolamentare, soggetti a revisione periodica e comunque ogni triennio. I corrispondenti atti riguardanti gli uffici del Consiglio sono adottati dall'ufficio di presidenza. Negli adempimenti di cui al presente comma si osservano le finalità generali della presente legge ed i criteri di cui all'art. 12, curando la ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso una coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale.

6. La Giunta regionale adotta i provvedimenti relativi alla nomina dei responsabili delle strutture di cui al precedente comma, nel rispetto, per quanto riguarda il personale addetto agli uffici del Consiglio, degli articoli 9 e 62 dello statuto.

ARTICOLO 10

(Speciali forme collaborative per l'esercizio delle funzioni degli organi di direzione politica)

1. La Giunta regionale può avvalersi, per le attività e le funzioni di propria competenza, della collaborazione a titolo consultivo di speciali comitati o nuclei di valutazione da essa costituiti e composti da dirigenti del centro direzionale ed eventualmente da esperti di particolare qualificazione, scelti fra i docenti universitari, i professionisti iscritti negli appositi albi, i dirigenti pubblici e privati.

2. Gli organismi di cui al precedente comma operano su impulso del presidente della Giunta, in collegamento con il dipartimento della presidenza della Giunta di cui all'allegato A della presente legge.

3. Ciascun componente della Giunta dispone di un proprio ufficio per la cura, in rapporto alla struttura operativa, degli adempimenti ad esso demandati, nonché per le attività di segreteria particolare e per le relazioni interne ed esterne. Il rapporto con la struttura operativa è realizzato tramite i coordinatori di cui all'art. 14. Il Consiglio regionale disciplina con regolamento la istituzione dei suddetti uffici, nel proprio ambito, applicando i criteri di cui al presente articolo.

4. Per ogni legislatura regionale il Consiglio, entro 120 giorni dall'insediamento, stabilisce, con propria deliberazione, il numero dei dipendenti regionali, articolato per qualifica, che può essere assegnato agli uffici di cui al terzo comma.

5. A ciascuno degli uffici suddetti è preposto un dirigente o funzionario regionale o comunque pubblico. L'incarico è deliberato dall'ufficio di presidenza del Consiglio o dalla Giunta, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, su proposta nominativa da parte dell'amministratore interessato e per un

determinato compenso. Con le stesse modalita' sono inoltre assegnati gli altri dipendenti di cui al comma precedente.

6. Le funzioni proprie degli uffici di cui al terzo comma sono riferibili alla declaratoria della qualifica funzionale iniziale della carriera direttiva e devono essere svolte da personale della medesima qualifica o delle due qualifiche immediatamente inferiori; quelle proprie del responsabile degli uffici medesimi sono riferibili alla qualifica dirigenziale. Al personale assegnato a tali uffici, se inquadrato in qualifiche funzionali inferiori a quella di rispettivo riferimento, e' corrisposta, limitatamente al periodo di assegnazione, la relativa differenza di trattamento economico, non pensionabile.

7. Gli incarichi di cui al quinto comma possono essere revocati con le stesse forme ivi previste e cessano comunque di diritto con la cessazione dell'incarico dell'amministratore proponente.

8. Le spese relative alle prestazioni esterne di cui al primo comma sono iscritte in un apposito capitolo del bilancio regionale.

TITOLO IV I DIRIGENTI REGIONALI

ARTICOLO 11 (Le funzioni dei dirigenti regionali)

1. I dirigenti regionali sono tenuti:

- a) a dare attuazione agli obiettivi, programmi, priorit  e direttive generali fissate dagli organi di direzione politica;
- b) a collaborare sul piano professionale con gli organi stessi, formulando proposte per gli atti di competenza di questi e curando i relativi elaborati.

2. I dirigenti rispondono inoltre della gestione amministrativa e dei relativi risultati, per quanto non riservato dalla presente legge alla competenza degli organi di direzione politica.

3. Ai fini e nei limiti di cui ai commi precedenti, i dirigenti svolgono compiti inerenti uno o piu' tipi delle seguenti funzioni ed attivita':

- a) direzione, organizzazione e gestione della struttura operativa e predisposizione dei programmi di lavoro delle strutture cui sono preposti;
- b) svolgimento di attivita' di elaborazione, di consulenza, studio, ricerca; svolgimento di attivita' di natura tecnico-professionale; esercizio di funzioni ispettive e di controllo;
- c) gestione finanziaria ed amministrativa, con diretta emanazione degli atti amministrativi e di diritto privato per conto

dell'amministrazione regionale e con assunzione dei relativi autonomi poteri di spesa.

4. Ai dirigenti spetta anche la contrattazione con le organizzazioni sindacali del personale, per quanto di loro competenza ed in conformita' con le disposizioni del decreto legislativo, dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei protocolli generali di relazioni sindacali.

5. Non rientrano tra le funzioni dei dirigenti, salvo quelle espressamente attribuite dalle singole leggi regionali:

- a) l'emanazione degli atti di controllo sugli enti dipendenti e su altri enti ed organismi esterni alla Regione;
- b) l'emanazione degli atti straordinari e di urgenza, previsti dalle vigenti disposizioni;
- c) l'emanazione degli atti amministrativi di competenza del Consiglio regionale, nonche' gli atti di proposta della Giunta al Consiglio;
- d) l'emanazione degli atti concernenti inchieste e indagini;
- e) l'emanazione degli atti di nomina dei rappresentanti regionali in seno ad enti ed organismi esterni, nonche' degli atti di nomina o di autorizzazione a dipendenti regionali per incarichi esterni all'amministrazione;
- f) l'emanazione degli altri atti attribuiti agli organi di direzione politica dalla presente legge;
- g) la rappresentanza generale e la rappresentanza in giudizio della Regione, salvo quanto previsto dall'articolo 14, secondo comma, lettera a);
- h) gli atti generali originati da rapporti intercorsi nell'ambito dei poteri di rappresentanza dell'ente con soggetti pubblici e privati, organizzazioni di categoria, sindacati, nonche' la stipula con tali soggetti od organismi di specifici contratti, convenzioni, accordi, intese, di rilevante e generale interesse pubblico;
- i) l'irrogazione delle sanzioni disciplinari che comportano modificazioni del rapporto di impiego dei dipendenti e l'adozione dei provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio e dallo stipendio.

ARTICOLO 12

(Criteri di esercizio delle funzioni dirigenziali)

1. I dirigenti regionali, nell'ambito dei rispettivi compiti, operano in modo da assicurare l'applicazione dei criteri di organizzazione stabiliti dal decreto legislativo.

2. Essi curano, in particolare:

- a) il collegamento e la collaborazione tra le diverse strutture e articolazioni organizzative e l'interconnessione mediante sistemi informatici e statistici;

- b) la responsabilizzazione del personale e la collaborazione ai fini del risultato dell'attività lavorativa;
- c) la flessibilità delle strutture e delle articolazioni organizzative, ai fini della realizzazione degli obiettivi programmati;
- d) la mobilità del personale e i processi di riconversione professionale e la trasparenza dell'azione amministrativa;
- e) la realizzazione di moduli organizzativi volti ad assicurare l'informazione ai cittadini e le relazioni con il pubblico;
- f) l'applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- g) l'armonizzazione degli orari di servizio, di apertura degli uffici e di lavoro con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle altre amministrazioni, degli uffici comunitari e del lavoro privato;
- h) l'economicità, la speditezza e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa;
- i) il razionale impiego delle risorse assegnate, secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità;
- l) il controllo sull'attività delle articolazioni organizzative cui sono preposti ai fini della valutazione dei risultati conseguiti.

ARTICOLO 13

(Qualifica dei dirigenti e attribuzione delle funzioni)

1. I dirigenti regionali confluiscono, con l'entrata in vigore della presente legge, in un'unica qualifica.
2. Si applica la norma transitoria di cui all'articolo 25, terzo comma, del decreto legislativo. Al personale proveniente dalla prima qualifica dirigenziale cui sono conferiti incarichi di direzione del livello più elevato e' tuttavia corrisposto, per la durata dell'incarico, il trattamento economico già corrispondente a detto incarico.
3. Ciascuno dei dirigenti e' di norma incaricato, secondo i criteri di cui al successivo art. 19, dell'esercizio di una delle seguenti funzioni:
 - a) coordinatore di dipartimento o comunque di struttura di massima dimensione, ai sensi dell'art. 3, secondo comma, e dell'art. 7 secondo comma; coordinatore degli uffici del genio civile ai sensi dell'allegato A della presente legge;
 - b) direzione di area o di servizio, di cui all'art. 4, terzo e quarto comma, e all'art. 6 primo comma; direzione di struttura equiparata ai sensi dell'art. 6, secondo comma e dell'art. 7 terzo comma; posizione individuale equiparata ai sensi dell'art. 4, sesto e settimo comma;
 - c) direzione di unità operativa complessa, di cui all'art. 4, quinto comma; direzione di struttura equiparata ai sensi dell'art. 6, secondo comma; posizione individuale equiparata,

ai sensi dell'art. 4. sesto e settimo comma.

4. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, delibera l'istituzione di un apposito albo dei dirigenti in servizio, comprendente anche il curriculum formativo e professionale di ciascuno, determinandone le modalita' di costituzione e di tenuta a fini conoscitivi.

ARTICOLO 14

(Il coordinatore)

1. Il coordinatore ha la direzione del dipartimento o della equivalente struttura.

2. Il coordinatore, in particolare, avvalendosi di un apposito ufficio:

- a) - assicura l'unitarieta' d'azione del dipartimento e a tal fine assiste gli organi di direzione politica e predispone, ovvero verifica e controfirma, le proposte a cura del dipartimento relativamente agli atti di competenza degli organi stessi;
- emana disposizioni per l'attuazione degli obiettivi, programmi, prioritari e direttive generali degli organi di direzione politica;
 - adotta conseguenti progetti da affidare alla gestione dei dirigenti e per i quali indica le risorse occorrenti alla realizzazione;
 - cura la trasmissione degli atti del dipartimento alle strutture centralizzate dell'amministrazione addette alla raccolta, verifica e certificazione degli atti stessi, previo accertamento della competenza all'adozione, secondo la ripartizione interna delle attribuzioni e della rispondenza degli atti stessi agli obiettivi, programmi, prioritari e direttive generali degli organi di direzione politica;
 - esercita i poteri di spesa che ritenga di riservarsi, in via generale, per motivate esigenze di funzionalita';
 - esercita verifiche e controlli sulle attivita' dei dirigenti, con facolta' di assumere nei loro confronti poteri sostitutivi in caso di inerzia;
 - assume la diretta trattazione di affari di competenza del dipartimento, in casi motivati di necessita' e di urgenza;
 - richiede pareri esterni e alle apposite strutture interne, nonche', nei casi previsti dalla legge, agli organi consultivi dell'amministrazione;
 - fornisce risposte a rilievi degli organi di controllo sugli atti emanati;
 - rappresenta in giudizio l'amministrazione regionale, relativamente agli adempimenti di competenza del dipartimento, ed ha i corrispondenti poteri di conciliare e transigere;
- b) - ha i poteri di organizzazione generale del dipartimento e di

adozione degli atti conseguenti, nell'esercizio di tali poteri, stabilisce i criteri generali di organizzazione, secondo i principi di cui all'art. 12 e le direttive generali impartite dagli organi di direzione politica, informandone, tramite il dipartimento competente per il personale regionale, le rappresentanze unitarie dei lavoratori;

- provvede all'assegnazione del personale, dei mezzi e degli strumenti alle strutture del dipartimento, al riparto degli affari da trattare secondo le competenze stabilite, alla cura delle disposizioni che regolano lo svolgimento dei rapporti di lavoro, alla formazione di gruppi di lavoro per incarichi temporanei che interessano più strutture del dipartimento, alla designazione di personale del dipartimento per lo svolgimento di compiti a livello interdipartimentale;
 - esercita le funzioni disciplinari nei confronti del personale del dipartimento, nel rispetto delle competenze degli specifici organi previsti dalla legge regionale;
 - propone la costituzione e soppressione delle strutture e delle posizioni individuali di livello dirigenziale, delle quali propone inoltre i responsabili;
 - costituisce, definendone le competenze e i responsabili, e sopprime le altre articolazioni organizzative interne al dipartimento;
 - cura l'elaborazione dei programmi di lavoro del dipartimento, coordinando le proposte dei responsabili delle strutture di cui all'art. 4;
 - propone al dipartimento competente per il personale regionale la definizione, per il dipartimento rappresentato, dell'orario di servizio e dell'orario di apertura al pubblico, nell'ambito dell'orario contrattuale di lavoro;
- c) - promuove le condizioni per rendere effettivi i diritti dei cittadini e per assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa e la snellezza dei procedimenti;
- coordina le attività dei responsabili dei procedimenti individuati ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
 - favorisce i principi della partecipazione, riunendo periodicamente lo staff dei dirigenti del dipartimento per l'esame delle principali problematiche organizzative e di merito e convocando quando necessario e almeno una volta all'anno, la conferenza di tutto il personale assegnato al dipartimento, per l'esame e la verifica dei programmi di lavoro, della situazione organizzativa delle condizioni di lavoro.

3. Il coordinatore, in caso di sua assenza temporanea, è sostituito da un altro dirigente assegnato al dipartimento e da lui designato secondo l'ordine derivante dall'attribuzione delle funzioni di cui all'art. 13, terzo comma, lett. b) e c). In caso di assenza continuativa superiore a trenta giorni, escluso il congedo ordinario, provvede la Giunta regionale, in conformità

della proposta dell'ufficio di presidenza per i dipendenti assegnati al Consiglio regionale.

4. I compiti propri del coordinatore sono esercitati, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge, anche dai dirigenti responsabili degli uffici di cui all'art. 7, terzo comma.

ARTICOLO 15

(Comitato tecnico della programmazione)

1. I coordinatori dei dipartimenti del centro direzionale, il coordinatore dell'avvocatura, il coordinatore degli uffici del genio civile, il coordinatore del comitato regionale di controllo fanno parte del comitato tecnico della programmazione, che è convocato e presieduto dal presidente della Giunta regionale.

2. Il comitato è organo consultivo della Giunta regionale e del suo presidente ed esprime il proprio parere sulle proposte di legge, sugli atti di programmazione e sugli altri principali provvedimenti della Giunta che questa ritenga di sottoporre al suo esame.

3. Il comitato esprime inoltre autonomi orientamenti su aspetti relativi alla organizzazione e alla funzionalità della struttura operativa, al riparto e alla individuazione delle competenze nell'ambito della struttura stessa. Propone alla Giunta le strutture e i gruppi di lavoro a carattere temporaneo da costituire a livello interdipartimentale. È sentito dalla Giunta regionale per la costituzione o soppressione delle altre strutture o posizioni individuali deliberate dalla Giunta stessa ai sensi dell'art. 9, ultimo comma.

4. Alle riunioni del comitato tecnico della programmazione possono partecipare i componenti la Giunta regionale e sono invitati i coordinatori dei dipartimenti del Consiglio, nonché, quando sono trattati argomenti rientranti nelle loro competenze, i coordinatori degli enti regionali. In casi particolari, in rapporto agli argomenti all'ordine del giorno, possono essere invitati anche altri dirigenti o funzionari regionali.

5. La segreteria del comitato è assicurata dal dipartimento programmazione, sotto la responsabilità del rispettivo coordinatore. A quest'ultimo può essere delegata dal presidente della Giunta, in singoli casi, la presidenza delle riunioni del comitato.

6. Di ogni riunione del comitato è redatto, a cura della segreteria, verbale sommario da cui risultino le posizioni espresse.

7. Il verbale è conservato agli atti del comitato ed è inviato

in copia al presidente della Giunta, agli altri componenti il comitato, a tutti gli intervenuti alla riunione.

ARTICOLO 16

(Il responsabile di area o di servizio)

1. Il dirigente responsabile di area o di servizio, nell'ambito delle competenze della rispettiva struttura, esercita i seguenti compiti:

- a) d'intesa con il coordinatore, assiste gli organi di direzione politica e cura le proposte e le elaborazioni tecniche relative agli atti di loro competenza;
- b) gestisce i progetti che gli sono affidati dal coordinatore e assume i relativi poteri di spesa e di amministrazione delle risorse;
- c) cura le attività ed emana gli atti di competenza dell'area o del servizio, con facoltà di delegare o autorizzare altri dirigenti o funzionari direttivi dell'area o servizio per l'emanazione di atti di conoscenza, certificativi, istruttori, meramente esecutivi, a contenuto vincolato; procede all'acquisto di beni e servizi; stipula i contratti e le convenzioni; propone gli atti di competenza dell'area o del servizio riservati alla responsabilità del coordinatore ai sensi dell'art. 14, secondo comma, lett. a);
- d) verifica e controlla gli adempimenti di competenza dell'area o del servizio; esercita al riguardo poteri sostitutivi nei casi motivati di necessità o di urgenza; fornisce risposte a rilievi degli organi di controllo sugli atti emanati;
- e) organizza l'area o il servizio nel rispetto delle determinazioni di competenza del coordinatore; in tale ambito ripartisce il personale, i mezzi e gli strumenti tra le strutture o le articolazioni organizzative interne, delle quali specifica le attribuzioni e in ordine alla cui costituzione o soppressione e alla nomina dei responsabili formula proposte al coordinatore; assegna gli affari da trattare; assicura l'osservanza delle disposizioni che regolano il rapporto di lavoro e le pari opportunità; promuove i provvedimenti disciplinari; esprime le valutazioni e dispone i provvedimenti relativi al personale, fatte salve le attribuzioni del dipartimento competente per il personale regionale; individua i responsabili dei procedimenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241; cura l'osservanza delle altre norme sul procedimento amministrativo, la semplificazione e la trasparenza delle procedure, il rispetto dei diritti dei cittadini, l'efficacia dell'azione amministrativa;
- f) attua o promuove le misure idonee a migliorare la funzionalità dell'area o del servizio; verifica periodicamente la produttività e i carichi di lavoro concertando con il coordinatore e con il dipartimento

competente per il personale regionale l'eventuale esame con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; convoca almeno una volta l'anno la conferenza di tutto il personale assegnato alla struttura, per l'esame delle principali problematiche organizzative; relaziona annualmente al coordinatore sul funzionamento dell'area o del servizio;

g) attua le disposizioni del coordinatore e collabora con il medesimo per gli adempimenti di cui all'art. 14, in particolare, per la elaborazione del programma di lavoro e per l'affidamento a dirigenti o dipendenti dell'area o del servizio di compiti esterni a tale struttura.

Il dirigente responsabile dell'area o del servizio esercita inoltre gli altri compiti previsti dalla presente legge.

3. I compiti di cui al presente articolo, in quanto compatibili, sono esercitati anche dai dirigenti responsabili delle strutture o posizioni individuali equiparate all'area o al servizio.

ARTICOLO 17

(Il responsabile di unita' operativa complessa)

1. Il dirigente responsabile di unita' operativa complessa esercita gli stessi compiti del responsabile di area o servizio, di cui all'articolo precedente, nel piu' limitato ambito di competenza della struttura cui e' preposto.

2. Qualora l'unita' operativa complessa sia costituita all'interno di un'area o servizio, il dirigente responsabile, nell'ambito delle competenze dell'unita' operativa complessa:

- a) collabora con il responsabile dell'area o servizio per l'assistenza agli organi di direzione politica e per la predisposizione delle proposte e degli elaborati tecnici relativi agli atti di competenza degli organi stessi;
- b) esercita i compiti di cui all'art. 16, primo comma, lett. c), salvo quelli di particolare rilevanza che il responsabile di area o di servizio ritenga di riservarsi, in via generale, per motivate esigenze di funzionalita'; cura l'inoltro al coordinatore degli atti emanati, tramite il responsabile di area o servizio;
- c) esercita i compiti di cui all'art. 16, primo comma, lett. d), e), f), secondo modalita' stabilite dal responsabile di area o servizio;
- d) collabora con il responsabile di area o servizio per gli adempimenti di competenza del responsabile stesso e propone gli atti che questi si sia riservato ai sensi della precedente lett. b);
- e) esercita funzioni vicarie del responsabile di area o servizio.

3. Il dirigente responsabile di unita' operativa complessa puo' inoltre sostituire il responsabile di area o servizio, su

designazione di questi, nei casi previsti dalla legge regionale.

4. I compiti di cui al presente articolo, in quanto compatibili, sono esercitati anche dai dirigenti responsabili delle strutture o posizioni individuali equiparate all'unita' operativa complessa.

ARTICOLO 18

(Assegnazione dei dirigenti)

1. I dirigenti sono assegnati alle strutture di massima dimensione di cui all'art. 3, secondo comma o agli uffici di cui all'art. 7 ovvero agli enti od aziende regionali il cui personale e' inquadrato nel ruolo unico del personale regionale. La prima assegnazione alle strutture suddette e' disposta dalla Giunta regionale, sentito il parere del coordinatore interessato o del dirigente responsabile dell'ufficio o dell'amministrazione dell'ente o azienda.

3. Per i dipartimenti del Consiglio, l'assegnazione e' disposta d'intesa con l'ufficio di presidenza del Consiglio.

4. I pareri e l'intesa di cui ai precedenti comma non sono richiesti per le assegnazioni che siano direttamente conseguenti agli esiti di procedure concorsuali per la copertura di determinati posti di organico.

ARTICOLO 19

(Incarichi di funzioni dirigenziali)

1. La funzione di coordinatore e' attribuita con deliberazione della Giunta regionale e per i dipartimenti del Consiglio, in conformita' della richiesta dell'ufficio di presidenza.

2. La funzione di coordinatore del dipartimento della presidenza della Giunta e' attribuita su proposta vincolante del presidente della Giunta.

3. Le funzioni di cui all'art. 13, terzo comma, lett. b) e c), sono attribuite, con le stesse forme di cui al primo comma, su proposta del coordinatore interessato e sentito il parere, per le funzioni di cui alla predetta lettera c), del dirigente responsabile della eventuale struttura immediatamente sovraordinata a quella cui si riferisce l'incarico.

4. Le funzioni di responsabilita' dirigenziale all'interno degli uffici di cui all'art. 7, terzo comma, sono attribuite con deliberazione della Giunta regionale, su proposta, per le funzioni di cui all'art. 13, terzo comma lett. c), del dirigente responsabile dell'ufficio.

5. Le funzioni di responsabile di struttura interdipartimentale

di cui all'art. 6, primo e secondo comma, sono attribuite con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del comitato tecnico della programmazione.

6. Gli incarichi di cui ai precedenti comma sono conferiti, salvo il caso di cui al comma precedente, a dirigenti assegnati, ai sensi dell'art. 18, primo comma, alla corrispondente struttura di massima dimensione o ufficio.

7. Nel conferimento degli incarichi si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei compiti da svolgere e dei programmi da realizzare, della correlata formazione culturale, attitudine e capacità professionale del singolo dirigente, dei risultati da esso conseguiti in precedenza.

8. Nel conferimento degli incarichi e' altresì garantita la pari opportunità tra uomini e donne anche con la predisposizione di apposite azioni positive.

9. Le funzioni di responsabilità dirigenziali negli enti ed aziende regionali sono attribuite ai sensi delle leggi regionali che ne disciplinano l'ordinamento e l'organizzazione.

10. I dirigenti ai quali non siano conferiti incarichi ai sensi del presente articolo sono collocati in soprannumero e sono sottoposti ai processi di mobilità disciplinati ai sensi dell'art. 22, secondo comma, del decreto legislativo.

ARTICOLO 20

(Mobilità dei dirigenti)

1. La mobilità dei dirigenti e' assunta come generale criterio organizzatore ed e' applicata ai fini di una migliore funzionalità della struttura operativa e di una più confacente utilizzazione delle risorse.

2. La mobilità dei dirigenti dalla struttura di assegnazione, ai sensi dell'art. 18, primo comma, ad un'altra struttura e' disposta dalla Giunta, sentiti i coordinatori o responsabili d'ufficio interessati, e d'intesa con l'ufficio di presidenza del Consiglio, se e' interessato un dipartimento del Consiglio. Gli stessi principi si applicano per i comandi o trasferimenti da altre amministrazioni o verso di esse.

3. Per il riassetto degli incarichi conseguenti alla mobilità, si applica l'art. 19.

ARTICOLO 21

(Durata degli incarichi)

1. Gli incarichi di coordinatore e di responsabile di ufficio di cui all'art. 7, terzo comma, hanno durata triennale, possono

essere revocati in ogni tempo con provvedimento motivato e sono rinnovabili.

2. All'inizio di ciascuna legislatura regionale l'ufficio di presidenza del Consiglio e la Giunta, entro 120 giorni dalla loro elezione procedono, per le rispettive competenze, alla conferma od

al conferimento degli incarichi di coordinamento dei dipartimenti e delle altre strutture di massima dimensione. Decorsi trenta giorni dal conferimento dell'incarico di coordinatore cessano gli altri incarichi di funzione dirigenziale all'interno del dipartimento o altra struttura di massima dimensione. Entro lo stesso termine sono deliberati i nuovi incarichi.

3. Nel conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale sono favoriti criteri di rotazione, anche nei casi di cui al primo comma.

4. Il criterio della rotazione degli incarichi si applica comunque decorsi sei anni in una medesima funzione. Il suddetto criterio e' derogabile nel primo triennio di applicazione della presente legge.

ARTICOLO 22

(Dirigenti a contratto)

1. La Giunta regionale, per coprire individuate esigenze della struttura operativa, puo' deliberare l'assunzione di dirigenti con contratto di diritto privato di durata non superiore a tre anni rinnovabili una sola volta.

2. I dirigenti a contratto devono essere dotati di professionalita' adeguata alle funzioni da svolgere e provenire da organismi ed enti pubblici o aziende pubbliche o private, con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in qualifiche dirigenziali, ovvero provenire dai settori della ricerca e docenza universitaria, dalla magistratura o avvocatura di stato.

3. Le assunzioni sono deliberate, nei limiti e con i compensi stabiliti dalla legge o da regolamento regionale, per i dipartimenti e gli incarichi dirigenziali stabiliti dalla Giunta su proposta del comitato tecnico della programmazione e d'intesa, per i dipartimenti del Consiglio, con l'ufficio di presidenza del Consiglio.

4. Per i dirigenti a contratto provenienti dal settore pubblico l'assunzione e' subordinata alla loro collocazione in aspettativa da parte dell'ente di appartenenza.

ARTICOLO 23

(Le responsabilita' dei dirigenti)

1. I dirigenti hanno la responsabilita':

- a) dell'osservanza, nei limiti delle rispettive competenze, degli obiettivi, programmi, priorit  e direttive generali fissati dagli organi di direzione politica;
- b) del risultato dell'attivit  svolta dalle strutture cui sono preposti, della realizzazione dei progetti loro affidati, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali ad essi assegnate;
- c) degli atti comunque emanati e delle prestazioni professionali svolte ai sensi della presente legge, nonch  delle omissioni in cui siano incorsi in rapporto alle loro competenze;
- d) della realizzazione dei programmi di lavoro, per la parte di loro competenza o di competenza della struttura cui sono preposti;
- e) dell'imparzialit , legittimit  e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa ricadente sotto la loro responsabilit , nonch  della trasparenza e della economicit  degli atti e dei procedimenti.

2. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di responsabilit  penale, civile, contabile e disciplinare dei dipendenti pubblici.

3. Le responsabilit  dei dirigenti non escludono le responsabilit , ai sensi delle disposizioni vigenti, degli altri dipendenti regionali per i rispettivi adempimenti o omissioni.

ARTICOLO 24

(Verifica dei risultati)

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, ciascun dirigente presenta una relazione sull'attivit  svolta nell'anno precedente. La relazione   rimessa al dirigente della struttura sovraordinata, e da questi al coordinatore o al responsabile di ufficio di cui all'art. 7, terzo comma.

2. Nei successivi trenta giorni, il coordinatore o responsabile d'ufficio trasmette alla Giunta regionale la documentazione di cui al primo comma, unitamente ad una propria relazione generale sull'andamento, nell'anno precedente, della struttura cui   preposto e delle singole articolazioni organizzative ad essa interne.

3. Per i dipartimenti del Consiglio la documentazione di cui al comma precedente   trasmessa all'ufficio di presidenza del Consiglio, che provvede al successivo invio alla Giunta regionale.

4. Per la verifica dei risultati conseguiti da ciascun dirigente   istituito un nucleo di valutazione, composto da esperti

esterni all'amministrazione di comprovata capacità ed esperienza e di adeguato livello professionale, con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse finanziarie, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. Il nucleo di valutazione determina annualmente i parametri di riferimento del controllo ed opera in posizione di autonomia rispetto alla struttura, rispondendo esclusivamente agli organi di direzione politica. Nell'ambito della dotazione organica dell'ente può avvalersi di un apposito contingente di personale oltre che, se ritenuto necessario, di personale già collocato fuori ruolo. In casi di particolare complessità, la Giunta regionale può deliberare apposite convenzioni con soggetti pubblici o privati particolarmente qualificati in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione.

5. L'inosservanza delle direttive generali impartite dagli organi di direzione politica o i risultati negativi in ordine alle responsabilità di cui all'art. 24, primo comma, possono comportare, nei confronti dei dirigenti interessati, il collocamento a disposizione per la durata massima di un anno, con conseguente perdita del trattamento economico connesso alle funzioni, ovvero, nei casi più gravi, il licenziamento ai sensi delle apposite disposizioni del codice civile.

6. I provvedimenti di cui al comma precedente sono deliberati dalla Giunta regionale d'intesa, per i dirigenti assegnati a dipartimenti del Consiglio regionale, con l'ufficio di presidenza del Consiglio. La proposta di provvedimento, adeguatamente motivata, è comunicata al dirigente interessato, che ha diritto di presentare proprie controdeduzioni entro trenta giorni.

7. Con regolamento consiliare, su proposta della Giunta regionale, sono disciplinati la composizione, le modalità di nomina e di funzionamento del nucleo di valutazione, nonché i casi di accertamento delle responsabilità dei dirigenti e le modalità cui devono attenersi per le relazioni di cui al primo e secondo comma. Possono inoltre introdursi, con il regolamento suddetto, ulteriori sanzioni di minore entità.

8. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo, si tiene conto delle condizioni organizzative ed ambientali nelle quali ha operato il dirigente e del personale e dei mezzi di cui ha potuto disporre.

TITOLO V I CONTROLLI

ARTICOLO 25 (I controlli)

1. La Giunta regionale e l'ufficio di presidenza del Consiglio predispongono un sistema di controlli sul funzionamento delle strutture di rispettiva competenza.

2. Il sistema di controlli, operante anche ai fini del rilevamento delle responsabilità di cui ai precedenti articoli, consta:

- a) del controllo di gestione, concernente l'efficienza di impiego delle risorse e la coerenza dei risultati in rapporto agli obiettivi prefissati;
- b) del controllo ispettivo, concernente la legalità dell'azione amministrativa e l'osservanza delle norme finanziarie, contabili, patrimoniali, sul funzionamento della struttura operativa e sul personale;
- c) del controllo interno sugli atti, concernente il riscontro di legittimità e di regolarità contabile e amministrativa.

ARTICOLO 26

(I controlli di gestione)

1. I controlli di gestione assumono a riferimento le singole strutture e articolazioni organizzative e sono attivati dai coordinatori o responsabili d'ufficio per le strutture cui sono preposti, nonché per le materie di competenza di queste.

2. Un'apposita struttura, costituita ai sensi dell'art. 4, definisce per il centro direzionale le modalità, i contenuti generali e le metodologie dei controlli di gestione.

3. La struttura di cui al comma precedente, in rapporto con la Giunta regionale e il comitato tecnico della programmazione, coordina le informazioni e compie le opportune verifiche in ordine ai controlli di gestione di cui al primo comma.

ARTICOLO 27

(Il controllo ispettivo)

1. La Giunta regionale e l'ufficio di presidenza del Consiglio, per le strutture di rispettiva competenza, dispongono forme di controllo ispettivo interno, in via stabile o per particolari circostanze.

2. Per i relativi adempimenti, ci si può avvalere di strutture o posizioni individuali costituite ai sensi degli artt. 4 e 6.

3. Forme di controllo ispettivo possono inoltre essere autonomamente disposte, rispettivamente per le strutture di cui agli artt. 3 e 4 e per le articolazioni organizzative ad esse interne, dai coordinatori e dai dirigenti responsabili delle strutture stesse.

4. Determinate strutture interne, nell'ambito delle materie di loro competenza, possono svolgere, su richiesta del comitato tecnico della programmazione, controlli di natura ispettiva riguardanti l'intero centro direzionale e gli uffici di cui all'art. 7.

ARTICOLO 28

(Il controllo interno degli atti)

1. Gli atti amministrativi e di diritto privato deliberati dai dirigenti regionali ai sensi della presente legge, nell'ambito del centro direzionale e degli uffici di cui all'art. 6, sono sottoposti alle seguenti procedure di controllo preventivo:

a) la struttura competente del dipartimento finanze e bilancio esamina gli atti

comportanti entrata o spesa, verificandone la corretta imputazione al bilancio e l'idoneità della documentazione a corredo; appone quindi il visto di regolarità contabile, che è obbligatorio e vincolante ai fini della esecutività dell'atto;

b) la struttura competente del dipartimento per le attività generali della Giunta regionale esamina tutti gli atti, verificandone la legittimità anche in ordine alla competenza della struttura di massima dimensione nel cui ambito sono stati adottati; gli eventuali rilievi sono comunicati al dirigente interessato e, per conoscenza, al coordinatore della competente struttura di massima dimensione; il riscontro di vizi di incompetenza impedisce l'esecutività dell'atto.

2. Le procedure di cui al comma precedente si applicano altresì agli atti amministrativi e di diritto privato di competenza della Giunta.

3. Le proposte di legge di iniziativa della Giunta sono sottoposte alle seguenti procedure di controllo preventivo:

a) è richiesto il parere, per i profili di rispettiva competenza, delle strutture competenti del dipartimento affari legislativi e giuridici, del dipartimento del personale, del dipartimento programmazione;

b) è richiesto il visto, ai fini della verifica della copertura finanziaria, della struttura competente del dipartimento finanze e bilancio.

TITOLO VI

IL RAPPORTO DI LAVORO DEI DIRIGENTI E DEI DIPENDENTI REGIONALI

ARTICOLO 29

(Adeguamento del rapporto di lavoro al decreto legislativo)

1. La Regione Toscana adegua le norme che disciplinano i rapporti di lavoro dei dipendenti regionali ai principi contenuti nel decreto legislativo.

2. I rapporti individuali di lavoro e di impiego dei dipendenti regionali sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalita' previste nel tit. III del predetto decreto legislativo. I contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui all'art. 49, comma 2, del decreto.

3. Le leggi regionali di recepimento degli accordi contrattuali nazionali e le norme generali e speciali disciplinanti il rapporto di impiego regionale, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e non abrogate, costituiscono la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti regionali. Tali disposizioni, per le materie che ne costituiscono oggetto, sono abrogate a seguito della stipulazione del contratto collettivo di lavoro. Le disposizioni vigenti cessano in ogni caso di produrre effetti dal momento della sottoscrizione del secondo contratto collettivo.

4. Fatte salve le materie per le quali opera la riserva di legge prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 23 ottobre 1992 n. 421, la disciplina degli istituti relativi al rapporto di lavoro, ivi compresa quella derivante dalla stipulazione dei contratti collettivi, viene approvata dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, con atti amministrativi di natura regolamentare.

TITOLO VII NORME FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 30 (Dotazioni organiche)

1. La dotazione organica complessiva delle strutture regionali, determinata con la legge regionale 21 agosto 1989, n. 51 e incrementata con la legge regionale 18 novembre 1989, n. 76, gia' ridotta di complessive n. 1208 unita' per effetto delle leggi regionali 11 settembre 1989, n. 62 e 11 agosto 1993, n. 55, e' ulteriormente ridotta di n. 276 unita' a decorrere dall'1 gennaio 1995. La relativa consistenza a tale data e' pertanto rideterminata in complessive n. 3250 unita' cosi' ripartite:

qualifica dirigenziale	380 posti
ottava qualifica funzionale	463 posti
setima qualifica funzionale	581 posti
sesta e quinta qualifica funzionale	1310 posti

quarta e terza qualifica funzionale 516 posti

2. Il contingente complessivo di organico per l'esercizio delle funzioni delegate, determinato ai sensi degli artt. 2 e 3 della

legge regionale 11 settembre 89, n. 62, e già ridotto di numero 697 posti per effetto dei trasferimenti agli enti destinatari di delega disposti in attuazione degli artt. 3 e 4 della predetta legge, e' ulteriormente ridotto di n. 12 posti con decorrenza dall'1 gennaio 1995. Il contingente di organico regionale residuo, pari a complessivi 929 posti, risulta così ripartito:

qualifica dirigenziale	37 posti
ottava qualifica funzionale	183 posti
settima qualifica funzionale	311 posti
sesta qualifica funzionale	251 posti
quinta qualifica funzionale	43 posti
quarta qualifica funzionale	44 posti
terza qualifica funzionale	60 posti

3. Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge e' inquadrato nel ruolo unico regionale viene collocato nell'uno o nell'altro degli organici di cui ai precedenti commi, in ragione dell'assegnazione in servizio alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

4. Le variazioni degli organici complessivi di cui ai precedenti commi, da definire in base al disposto dell'articolo 30 del decreto legislativo, sono approvate con legge regionale, se a tali variazioni corrisponde un aumento della spesa; sono approvate con deliberazione del Consiglio regionale, negli altri casi.

ARTICOLO 31

(Articolazione degli organici)

1. Nell'ambito della dotazione organica complessiva di cui al primo comma del precedente articolo, il Consiglio regionale, su proposta dell'ufficio di presidenza, determina con deliberazione i contingenti di organico dei propri uffici, ripartiti per qualifiche. La proposta, prima della presentazione in Consiglio, e' comunicata alla Giunta, che puo' far pervenire all'ufficio di presidenza, entro 30 giorni, proprie eventuali osservazioni per gli aspetti relativi alle compatibilita' complessive di organico e finanziarie.

2. La Giunta regionale determina, con propria deliberazione, nell'ambito della dotazione organica complessiva di cui al primo comma del precedente articolo, i contingenti di personale, ripartiti per qualifiche:

- a) dei dipartimenti del centro direzionale e dell'avvocatura;
- b) dell'ufficio del comitato regionale di controllo;
- c) degli uffici del genio civile;
- d) delle aziende di promozione turistica e dell'ARSIA.

ARTICOLO 32

(Trasferimento del personale agli Enti Locali)

1. Il personale del ruolo unico regionale, compreso nel contingente di cui al secondo comma dell'articolo 30, comandato agli enti locali per l'esercizio delle funzioni delegate, e' trasferito, con il corrispondente posto di pianta organica ed il relativo finanziamento, agli enti medesimi, ai sensi dell'art. 32 e seguenti del decreto legislativo.

2. Sono inoltre trasferiti agli enti locali i posti vacanti di tale contingente, con i relativi finanziamenti.

3. Gli enti locali destinatari dei trasferimenti adeguano la propria pianta organica secondo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 6 del D.P.R. 3 maggio 1987, n. 268.

4. Il personale e' trasferito con la qualifica funzionale posseduta. Al medesimo personale continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 150 della legge regionale 21 agosto 1989, n. 51, con oneri a carico della Regione Toscana, che provvede direttamente all'erogazione.

5. Al personale trasferito viene corrisposto da parte dell'amministrazione regionale l'assegno di mobilita' nei termini e nelle misure di cui all'art. 22 della legge regionale 9 aprile 1990, n. 41.

6 Il regime pensionistico del personale trasferito e' disciplinato dall'art. 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 554 e dal relativo regolamento attuativo.

7. La Giunta regionale adotta d'ufficio, previo confronto con le organizzazioni sindacali e d'intesa in ordine alla ripartizione dei posti, con gli enti interessati, i provvedimenti di trasferimento del personale e dei posti vacanti entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Al termine delle operazioni di trasferimento, il contingente di cui al secondo comma dell'art. 30 e' soppresso.

ARTICOLO 33

(Prima applicazione)

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, d'intesa con l'ufficio di presidenza del Consiglio, per quanto di competenza di questo, nei limiti e con le forme di cui agli articoli 9 quinto comma e 34 terzo comma:

- a) deliberano, all'interno dei dipartimenti, dell'avvocatura e degli uffici di cui all'art. 7, le principali strutture o posizioni individuali di cui all'art. 4;
- b) definiscono le dotazioni organiche dei dipartimenti, avvocatura e uffici e procedono alle conseguenti assegnazioni dei dirigenti e dipendenti regionali, con i criteri di cui all'art. 19, settimo e ottavo comma e dell'art. 21, terzo e quarto comma;
- c) nominano, tra i dirigenti assegnati alla corrispondente struttura, i coordinatori e i responsabili degli uffici.

2. Nei successivi trenta giorni, i coordinatori o responsabili d'ufficio, nominati ai sensi del comma precedente, propongono, fra i dirigenti assegnati al rispettivo dipartimento o ufficio, i responsabili delle strutture deliberate ai sensi dello stesso comma precedente, lett. a); propongono la costituzione di eventuali ulteriori strutture o posizioni individuali di cui all'art. 4; propongono i dirigenti responsabili di tali ulteriori strutture o posizioni individuali.

3. Entro i trenta giorni ancora successivi:

- a) la Giunta regionale e l'ufficio di presidenza del Consiglio assumono le determinazioni di competenza sulle proposte di cui al comma precedente;
- b) successivamente, i coordinatori o responsabili d'ufficio procedono al riparto del personale all'interno della struttura cui sono preposti e provvedono alla costituzione delle articolazioni organizzative di propria competenza e alla nomina dei responsabili delle stesse.

4. Gli atti assunti ai sensi dei precedenti commi acquistano efficacia decorsi i termini di cui ai commi stessi, e quindi non oltre il termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. A partire da tale termine, si applicano altresì le disposizioni della presente legge sul riparto delle competenze tra organi di direzione politica e dirigenti e tra questi ultimi, sulle responsabilità dei dirigenti e sui controlli interni.

ARTICOLO 34

(Dotazione organica dei dirigenti)

1. L'organico dei dirigenti regionali e' complessivamente ridotto di n. 130 unita' e risulta determinato in n. 417 unita'.

2. Gli incarichi di funzioni di cui all'art. 13, terzo comma, lett. a) non possono superare le 21 unita'.

3. Il numero massimo dei dirigenti che possono essere incaricati di funzioni di cui all'art. 13, terzo comma, lett. b), sommato al numero massimo degli incarichi di cui al comma precedente, e' ridotto di 38 unita', rispetto al numero dei posti della seconda qualifica dirigenziale della precedente struttura, ed e' quindi pari a 119 unita', cosi' ripartite:

- Consiglio regionale n. 18
- Giunta regionale centro direzionale n. 86
- uffici comitato di controllo n. 2
- uffici del genio civile n. 10
- ARSIA n. 3

4. Nel triennio successivo all'entrata in vigore della presente legge, i due terzi dei posti di qualifica dirigenziale di cui al primo comma dell'art. 30 che si rendono disponibili per cessazione dal servizio a qualsiasi titolo sono soppressi.

ARTICOLO 35

(Enti ed aziende regionali)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano, in quanto compatibili e salvo quanto da essa espressamente previsto, agli enti e aziende regionali il cui personale faccia parte del ruolo unico dei dipendenti regionali, nonche' all'IRPET, ARER ed ATER, ed alle Aziende per il diritto allo studio universitario.

ARTICOLO 36

(Abrogazione di norme)

1. Sono abrogate, con effetto dall'attuazione della struttura operativa disciplinata dalla presente legge, le leggi regionali seguenti:

- a) 6 settembre 1973, n. 55
- b) 24 aprile 1984, n. 23
- c) 26 agosto 1987, n. 48 nonche' le altre norme che disciplinano la struttura regionale.

2. Sono altresì abrogate le norme delle leggi regionali di cui alla allegata tabella B), nonche' tutte le altre norme relative allo stato giuridico del personale non compatibili con la presente legge e con il decreto legislativo. A tal fine la Giunta regionale, entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente legge, provvede a coordinare la normativa regionale con le

disposizioni della presente legge e del decreto legislativo. I testi coordinati sono pubblicati sul bollettino ufficiale della regione.

3. Con decorrenza dall'esecutività degli atti di cui all'articolo 29, quarto comma cessa l'efficacia delle corrispondenti norme, mantenute in vigore dal precedente secondo comma. Gli atti medesimi contengono la ricognizione delle disposizioni sostituite.

ARTICOLO 37

(Disposizioni transitorie per l'accesso alla qualifica dirigenziale)

1. In attuazione del principio di cui all'articolo 28, nono comma, del decreto legislativo, nella prima applicazione della presente legge e comunque non oltre tre anni dalla sua entrata in vigore, la metà dei posti della qualifica di dirigente conferibili mediante concorso pubblico per esami, e' attribuita mediante concorsi per titoli di servizio, professionali e di cultura integrati da colloquio.

2. Ai concorsi di cui al primo comma sono ammessi a partecipare i dipendenti inquadrati nel ruolo unico regionale in possesso di diploma di laurea con anzianità di 5 anni di effettivo servizio nelle qualifiche funzionali ottava e settima.

TABELLA A

STRUTTURA

CONSIGLIO REGIONALE

(L'ufficio di presidenza del Consiglio provvede, con propria deliberazione, nell'ambito della declaratoria dei dipartimenti, a specificare, dettagliandole, le relative attribuzioni. Nell'ambito di ciascun dipartimento sono costituiti i servizi e le aree di seguito indicati):

DIPARTIMENTO

STRUTTURE ASSEGNATE

DIPARTIMENTO GESTIONE E SVILUPPO DELLA STRUTTURA

(Organizzazione del personale; sistema informatico; bilancio e contabilità; beni mobili e immobili, comunicazione)

n. 3

DIPARTIMENTO ASSISTENZA AGLI ORGANI PER LA PRODUZIONE DEGLI ATTI

(Gestione dell'iter degli atti del Consiglio; assistenza e segreteria dell'ufficio di

presidenza e delle commissioni consiliari;
rapporti istituzionali)

n. 6

DIPARTIMENTO LEGISLATIVO

(Assistenza e consulenza giuridico-
legislativa; fattibilità ed implementazione;
documentazione)

n. 6

GIUNTA REGIONALE

(La Giunta regionale, provvede, con propria deliberazione, nell'ambito della declaratoria dei dipartimenti e delle altre strutture di massima dimensione, a specificare, dettagliandole, le relative attribuzioni. Tale deliberazione è adottata, su proposta del componente la Giunta competente per l'organizzazione degli uffici, sentito il CTP. Nell'ambito di ciascuna struttura di massima dimensione sono costituiti i servizi e le aree di seguito indicati. Ulteriori aree o servizi all'interno delle strutture di massima dimensione o esterne ad esse possono essere costituiti con le modalità previste dalla presente legge, fermo restando il vincolo numerico di cui all'art. 34, terzo comma).

DIPARTIMENTO

STRUTTURE ASSEGNATE

DIPARTIMENTO DELLA PRESIDENZA

(Attività generali della presidenza; rapporti
istituzionali; documentazione e comunicazione,
delegazione di Roma; coordinamento rapporti
comunitari)

n. 3

DIPARTIMENTO ATTIVITÀ GENERALI DELLA GIUNTA

(Segreteria della Giunta, atti della
dirigenza, controlli di legalità dei
provvedimenti, bollettino ufficiale,
organizzazione e funzionamento dei servizi
generali)

n. 2

DIPARTIMENTO FINANZE E BILANCIO

(Bilancio e contabilità, beni mobili e
immobili, risorse finanziarie)

n. 3

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE

(Programma regionale di sviluppo; programmi
obiettivo; analisi e valutazione delle
politiche e dei progetti)

n. 3

DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

(Organizzazione della struttura e metodi di lavoro stato giuridico del personale; gestione economica e previdenziale; formazione e sviluppo professionale; contrattazione nazionale e decentrata)

n. 3

DIPARTIMENTO AFFARI LEGISLATIVI E GIURIDICI

(Studio ed elaborazione proposte legislative; consulenza giuridica agli organi e ai dipartimenti regionali, agli enti dipendenti della Regione, agli enti locali)

n. 3

AVVOCATURA REGIONALE

n. 1

DIPARTIMENTO SISTEMA INFORMATIVO TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE

(Statistica, banche dati, sistema informativo e tecnologie dell'informazione per la Regione)

n. 3

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E FORESTE

(Agricoltura, foreste, economia agro-forestale, osservatorio malattie delle piante)

n. 5

DIPARTIMENTO AMBIENTE

(Tutela ambientale, conservazione della natura; protezione civile)

n. 4

DIPARTIMENTO URBANISTICA

(Urbanistica, cartografia, edilizia residenziale pubblica)

n. 4

DIPARTIMENTO TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

(Trasporti; infrastrutture, osservatorio appalti porti e trasporti marittimi)

n. 3

DIPARTIMENTO ATTIVITA' PRODUTTIVE

(Artigianato, industria, attivita' estrattive, commercio, mostre e fiere, turismo e sport, attivita' di promozione)

n. 5

DIPARTIMENTO LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

(Occupazione, Vertenze aziendali, osservatorio mercato del lavoro, formazione e orientamento)

professionale)

n. 2

DIPARTIMENTO ISTRUZIONE E CULTURA

(Cultura e beni culturali; biblioteche; spettacolo, diritto allo studio; attività educative)

n. 3

DIPARTIMENTO SICUREZZA SOCIALE

(Programmazione, legislazione, organizzazione e controllo in materia socio-sanitaria)

n. 9

UFFICI DEL GENIO CIVILE

(Opere idrauliche, acque pubbliche, edilizia sismica e cemento armato, canali irrigui, linee elettriche, opere portuali e di navigazione interna, pronto intervento pubblica calamità progettazione e direzione lavori per conto enti locali e per finanziamenti straordinari; istruttoria geologica strumenti urbanistici; altre attività istruttorie e tecniche attribuite dalla Giunta regionale; consulenza agli enti locali in materia di appalti, opere pubbliche, pubbliche forniture e pubblici servizi).

Ufficio di Arezzo	n. 1
Ufficio di Firenze	n. 1
Ufficio di Grosseto	n. 1
Ufficio di Livorno	n. 1
Ufficio di Lucca	n. 1
Ufficio di Massa Carrara	n. 1
Ufficio di Pisa	n. 1
Ufficio di Pistoia	n. 1
Ufficio di Prato	n. 1
Ufficio di Siena	n. 1

L'attività degli uffici del genio civile è seguita, per il riferimento con la Giunta regionale, dal componente la Giunta incaricato per il dipartimento ambiente.

La Giunta regionale attribuisce ad un dirigente l'incarico di coordinare gli uffici predetti, al fine di raccordarne l'attività in relazione ai compiti assegnati. Si applicano al coordinatore degli uffici del genio civile le norme dell'art. 38, quinto comma, lett. e, della legge regionale 9 aprile 1990, n.41.

UFFICI DEL CORECO.

(funzioni di cui alla legge regionale 7 luglio 1992, n 31)

Strutture assegnate n.2

TABELLA B: Norme abrogate

Legge regionale 21 agosto 1989, n. 51:

- Art. 3
- Art. 8: limitatamente all'ultimo capoverso della declaratoria di funzioni
- Art. 13
- Art. 14
- Art. 15
- Art. 16
- Art. 17
- Art. 18
- Art. 19
- Art. 20
- Art. 21: comma 3 e 4
- Art. 22
- Art. 23
- Art. 27, comma 1: limitatamente alle parole da "di intesa" a "pubblico impiego"
- Art. 43
- Art. 50, eccettuato il comma 6
- Art. 69: comma 2
- Art. 109
- Art. 157: comma 1, lettera d)
- Allegato A: limitatamente alle qualifiche e ai profili professionali della seconda qualifica dirigenziale e della prima qualifica dirigenziale.

Legge regionale 11 settembre 1989, n. 62:

- Art. 1
- Art. 2
- Art. 3
- Art. 4

Legge regionale 18 novembre 1989, n. 76:

- Art. 2: comma 2
- Art. 5, comma 1: limitatamente alle parole "appartenente alla seconda qualifica dirigenziale"; comma 2, 3 e 4
- Art. 6, comma 1: limitatamente al primo e secondo alinea
- Art. 8

Legge regionale 9 aprile 1990, n. 41

- Art. 22, comma 2: limitatamente alle parole da "ai sensi" a "n. 51"

Legge regionale 14 novembre 1991, n. 53:

- Art. 1

- Art. 3

Legge regionale 14 novembre 1991, n. 54